

Studio Murdolo

Dott. Fabio Murdolo
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Studio: Via A. De Zigno n. 3 int. 3 - 35143 PADOVA
Tel./Fax: 049.87.24.795 - E-Mail: studiomurdolo@tele2.it
Cod. Fis.: MRD FBA 72S20 D969C -- P. Iva: 02199750809
Iscritto al n. 1169 dell'Albo dei Dottori Commercialisti e
degli esperti contabili di Padova
Iscritto al n. 132469 del Registro dei Revisori Contabili

Padova, 04/04/2008

**AI/ALLE SIGNORI/E CLIENTI
LORO SEDI**

Circ. n. 4/2008

Oggetto: Gli scontrini per medicinali ed il Modello 730/2008

Trasmettiamo la circolare in oggetto con la precisazione che quanto indicato vale anche per i soggetti obbligati alla redazione del Modello Unico.

Lo studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

Studio Murdolo

Oggetto: **Gli scontrini per medicinali ed il Modello 730/2008**
Riferimenti: Legge finanziaria 2007, art. 1, commi 28 e 29
Comunicato stampa 28 giugno 2007 e R.M. 5 luglio 2007, n. 156;
Articolo 39, comma 3, D.L. n. 159/2007;
Circolare Agenzia delle Entrate 28 marzo 2008, n. 30

Nel corso del **2007**, il legislatore ha introdotto **norme più severe** relativamente alle caratteristiche **che gli scontrini fiscali dei "farmaci"** devono possedere affinché sia possibile **beneficiare della detrazione d'imposta ai fini IRPEF**.

La Legge finanziaria 2007 ha disposto, infatti, che dal **1° luglio 2007** per fruire della detraibilità, le spese sostenute per medicinali siano attestate con **scontrino fiscale "parlante"**, ovvero completo del codice fiscale del destinatario, della natura, qualità e quantità dei farmaci.

La previsione ha, tuttavia, creato non pochi problemi tecnici agli operatori, circa l'adeguamento dei registratori di cassa delle farmacie, tanto che le disposizioni in esame sono **state "mitigate"** (Comunicato 28 giugno 2007) fino al **31 dicembre 2007**, entrando effettivamente in vigore **solo dal 1° gennaio 2008**.

Nonostante la sopracitata deroga, prevista per il periodo 1° luglio 2007 – 31 dicembre 2007, i contribuenti sono stati interessati da oggettive difficoltà sia nel recupero di documenti di spesa con le caratteristiche prescritte, sia nell'acquisizione della documentazione accompagnatoria (alternativa allo scontrino fiscale parlante) rilasciata dal farmacista.

Tali problematiche hanno ingenerato, da subito, notevoli difficoltà in capo agli operatori dei centri di assistenza fiscale, non solo in riferimento al laborioso lavoro di controllo ma soprattutto per l'ingrato compito loro assegnato: **comunicare al proprio cliente l'impossibilità di detrarre la somma spesa**.



Lo scorso venerdì, l'Agenzia delle Entrate ha diramato la circolare 28 marzo 2008, n. 30/E che (sulla base di quanto ormai richiesto a più voci) ha previsto un'ulteriore modifica alle modalità di attestazione del sostenimento delle spese farmaceutiche (per il periodo transitorio).

La citata circolare dispone infatti che:



"Tenuto conto delle riferite, obiettive difficoltà incontrate in sede di applicazione della norma e allo scopo di consentire ai contribuenti che ne hanno diritto di beneficiare dell'agevolazione fiscale, si ritiene che le spese sanitarie sostenute nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2007, ai fini della deduzione/detrazione IRPEF, potranno essere certificate anche tramite scontrino fiscale non «parlante» o incompleto, qualora lo stesso venga integrato, per iniziativa dello stesso contribuente, mediante l'indicazione anche su foglio aggiunto del codice fiscale dell'acquirente nonché della natura, qualità e quantità dei farmaci acquistati".

Con l'intervento in esame la possibilità di usufruire dello sconto fiscale per il periodo transitorio è ora garantita.

Si ritiene, tuttavia, che la soluzione adottata possa esporre a difficoltose opere di ricostruzione, sia in termini di tempo, sia in termini di recupero dei dati mancanti.

Si pensi, ad esempio, al contribuente in possesso di uno scontrino che riporti solo la dizione "farmaco"; la detrazione sarà ammessa solo qualora sia in grado di integrare (e ricordare con riferimento a quello specifico scontrino) i dati mancanti, vale a dire **il tipo (qualità) di farmaco acquistato e la quantità.**

Le molteplici precisazioni in merito alla detraibilità degli scontrini per farmaci da banco impongono quindi un'analisi dettagliata della fattispecie in esame, che tenga conto dei corretti comportamenti, secondo il periodo di sostenimento della spesa.

Per facilitare la comprensione si riporta brevemente la disciplina relativa al 2006 (ininfluente per la compilazione della presente dichiarazione) e infine quella relativa al 2008 (utile per un adeguata attività di consulenza che garantisca miglior tranquillità lavorativa nella prossima "campagna" redditi).

DISCIPLINA IN VIGORE FINO AL 2006

Fino al **2006**, ai fini della detraibilità, lo **scontrino fiscale** rilasciato dalla farmacia, relativo alle **spese per medicinali**, doveva essere "**corredato**" di un'**autocertificazione**, con la quale il contribuente attestava:

- che l'acquisto dei farmaci era **necessario** per la cura di **sé stesso** e/o dei propri **familiari fiscalmente a carico**;
- se lo scontrino fiscale risultava **privo della dicitura "medicinali" o "farmaci"**, che l'**importo indicato** si riferiva all'acquisto di **medicinali e non di altri prodotti sanitari disponibili in farmacia** (C.M. 10 giugno 2004, n. 24).

DISCIPLINA IN VIGORE PER IL PERIODO 1° GENNAIO – 30 GIUGNO 2007

Nei primi **sei mesi del 2007 (1.01-30.6.2007)** risultavano in vigore le "**vecchie**" regole: pertanto, gli acquisti di **medicinali** effettuati **dal 1° gennaio al 30 giugno 2007** sono attestati con:

- **scontrino fiscale "ordinario"** (non parlante) ed anche **privo della dicitura "medicinali" o "farmaci"**;
- **autocertificazione**, con la quale il dichiarante attesta la **necessità dell'acquisto** (per sé e i propri familiari a carico) dei **medicinali "da banco"** ed (eventualmente) che **gli scontrini senza indicazioni precise si riferiscono a farmaci**, e non ad altra merce disponibile in farmacia (ad esempio, prodotti di profumeria, igiene e cosmesi, etc.).

SCONTRINI MEDICINALI (DISCIPLINA 1.1-30.6.2007)


<p>FARMACIA Bellini Dr. Enrico Via Malombra 10 00100 MILANO P.IVA 04483050122</p> <p>Medicinale € 30,56 TOTALE € 30,56</p> <p>Scontrino n. 012 10-01-2007</p>	+	<p>FARMACIA Goretto Dr. Ugo P.zza Milano 23, 00191 ROMA P.IVA 04778060584 ARRIVEDERCI</p> <p>Rep 001 € 15,20 TOTALE € 15,20</p> <p>Scontrino n. 086 08-06-2007</p>	+	<p>AUTOCERTIFICAZIONE</p> <p>Il contribuente attesta che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i farmaci sono stati acquistati per necessità propria o dei familiari fiscalmente a carico; - gli importi pagati si riferiscono all'acquisto di farmaci e non di altri prodotti sanitari disponibili in farmacia. <p style="text-align: right;"><i>Mario Rossi</i></p>
--	---	---	---	--

DISCIPLINA IN VIGORE PER IL PERIODO 1° LUGLIO – 31 DICEMBRE 2007

Dopo l'intervento della Circolare 28 marzo 2008, n. 30, gli **acquisti di farmaci effettuati dal 1.07 al 31.12.2007**, possono essere certificati con le seguenti modalità:

1. **scontrino "parlante"**, ovvero completo dei dati richiesti dalla normativa, pertanto senza che si renda necessaria alcuna ulteriore indicazione.

Probabilmente è la casistica meno frequente in quanto il ritardo nell'adeguamento dei registratori di cassa delle farmacie alle nuove richieste dell'Amministrazione finanziaria, è risultato abbastanza generalizzato su tutto il territorio nazionale.



2. **scontrino "non parlante"** (perché privo di uno o più dei dati richiesti)



In base a quanto precisato dalla circolare ministeriale **il contribuente può ora sanare** (anche su foglio aggiunto) **la mancanza di qualsiasi elemento** previsto normativamente e non indicato.

Rimane, ovviamente, valido quanto precedentemente previsto (Comunicato stampa 28 giugno 2007) vale a dire che la specificazione della **natura, qualità e quantità dei farmaci** può essere garantita **dalla farmacia** che ha rilasciato apposito **documento accompagnatorio**.

Posta la difficoltà di interpretare le richieste dell'Amministrazione finanziaria, principalmente, con riferimento alla differenza di significato tra qualità e natura del bene si ricorda che per:

- **natura** si intende la dizione di "farmaco, medicinale, prodotto omeopatico, ecc....";
- **qualità** si richiede la precisazione dettagliata del tipo di farmaco, es: "Vivin C";
- **quantità** si intende il numero delle confezioni o delle dosi, es: 2 scatole.

In base alle precisazioni ministeriali, e a puro titolo esemplificativo, le situazioni che più frequentemente si possono verificare sono le seguenti:

A. mancata indicazione del codice fiscale del destinatario

In questo caso risulterà semplice integrare lo scontrino con il dato mancante, annotando manualmente il codice fiscale del destinatario sulla parte finale del documento;

SCONTRINO MANCANTE DI CODICE FISCALE

FARMACIA
 Bellini Dr. Enrico
 Via Malombra 10, 00100 MILANO
 P.IVA 04483050122

Medicinale	€ 52,50
Relaxcuor 100 mg.	
TOTALE	€ 52,50

Scontrino n. 465
13-09-2007
C.F. VRDMRN57P56L378F

il contribuente integra direttamente lo scontrino indicando il codice fiscale del destinatario

B. mancanza degli altri dati

Poiché l'annotazione degli altri dati risulta più invasiva (rispetto al riporto del solo codice fiscale), il contribuente potrà:

- effettuare una fotocopia dello scontrino ed integrare sulla parte di foglio rimasta bianca i dati richiesti (si veda l'allegato in calce alla Circolare);

C.F. destinatario dei farmaci sottoriportati: VRDMRN57P56L378F

FARMACIA
 Bellini Dr. Enrico
 Via Malombra 10
 00100 MILANO
 P.IVA 04483050122

Rep. 001	€ 52,50
TOTALE	€ 52,50

Scontrino n. 465
13-09-2007

DATI MANCANTI

⇒ Natura: Medicinale

⇒ Qualità: Relaxcuor compresse 100 mg

⇒ Quantità: n. 2 confezioni

FARMACIA
 Goretti Dr. Ugo
 P.zza M. A. 23, 00191
 ROMA
 P.IVA 04778060584
 ARRIVEDERCI

Medicinale	€ 15,20
TOTALE	€ 15,20

Scontrino n. 086
08-10-2007

DATI MANCANTI

⇒ Natura: _____

⇒ Qualità: Tossestop sciroppo 75 ml

⇒ Quantità: n. 1 confezione

- **compilare un foglio aggiuntivo di riepilogo che certifichi**, per gruppi omogenei, i dati mancanti.



L'Agenzia delle Entrate, ancor prima di rendere pubblica la circolare n. 30/2008, aveva chiarito (in risposta ad uno specifico quesito della Consulta dei CAF) che una **documentazione incompleta** comporta la **perdita della detrazione** sui medicinali acquistati: a nulla rileva la considerazione che il **periodo 1.07-31.12.2007** sia quello di **prima "sperimentazione" delle nuove regole**.

Quindi, nonostante l'apertura dell'Agenzia, l'indicazione degli elementi richiamati è condizione obbligatoria per la detraibilità delle suddette spese.

SCONTRINI ED AUTOCERTIFICAZIONE

Nulla è stato disposto, fino ad oggi, sulla valenza delle nuove indicazioni; in pratica ci si può chiedere se il contribuente, oltre ad adempiere ai nuovi obblighi, debba, nel caso di scontrini per farmaci da banco continuare a predisporre (anche per il periodo transitorio) la conosciuta autocertificazione.

Sul punto, vale la seguente osservazione: se l'indicazione del codice fiscale individua il soggetto destinatario del medicinale di fronte all'Amministrazione finanziaria, tuttavia, non responsabilizza il soggetto che detrae la spesa (si ricorda che l'autocertificazione ha rilevanza penale).

Da questo punto di vista sembrerebbe prudentiale **rendere (in assenza di scontrino parlante "completo") la suddetta autocertificazione in quanto con la stessa il dichiarante, attesta la necessità di acquisto dei farmaci per sé e per i propri familiari** fiscalmente a carico.

DISCIPLINA IN VIGORE DAL 2008

L'articolo 39, comma 3, D.L. n. 159/2007 dispone che dal, 1° gennaio 2008:



"...non è più utilizzabile l'allegazione dello scontrino fiscale della documentazione contestualmente rilasciata dal farmacista specificante la natura, qualità e quantità dei medicinali venduti".

Pertanto, per beneficiare della detraibilità **delle spese sostenute per medicinali, dal 1° gennaio 2008, il contribuente deve essere in possesso di scontrino fiscale "parlante"**.

L'impossibilità, a partire dal 1° gennaio 2008, di integrare lo scontrino generico (senza le specifiche indicazioni richieste) con un documento accompagnatorio redatto dal contribuente o dalla farmacia viene ribadita ancora una volta dalla Circolare Agenzia delle Entrate n. 30/2008:



"Resta inteso che, per la certificazione delle spese sanitarie relative all'acquisto di medicinali effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2008, non potranno essere considerati validi documenti privi delle caratteristiche individuate dagli articoli 10, comma 1, lettera b) e 15, comma 1, lettera c) del D.P.R. n. 917 del 1986, così come modificati dalla legge n. 296 del 2006".

C.F. DESTINATARIO DEI FARMACI SOTTORIPORTATI: _____



DATI MANCANTI

- ⇒ Natura: _____
- ⇒ Qualità: _____
- ⇒ Quantità: _____



DATI MANCANTI

- ⇒ Natura: _____
- ⇒ Qualità: _____
- ⇒ Quantità: _____



DATI MANCANTI

- ⇒ Natura: _____
- ⇒ Qualità: _____
- ⇒ Quantità: _____